

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>Titolo esecutivo europeo

Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2024.

Titolo esecutivo europeo**Irlanda del Nord****1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)**

Il codice di procedura dell'Irlanda del Nord attua il regolamento. Il codice di procedura è noto come "Rules of Court of Judicature" (Irlanda del Nord) del 1980 (istituito secondo il "Judicature (Irlanda del Nord) Act 1978" e che disciplina il procedimento presso la Corte suprema del Judicature in Irlanda del Nord) e la normativa delle County Courts (Irlanda del Nord) del 1981 (istituita in base all'ordinanza delle County Courts (Irlanda del Nord) Order 1980 e l'ordinanza civile (Irlanda del Nord) 1997 e che disciplina i procedimenti dinanzi alla county court). Tali norme si possono consultare sul sito web dei "Northern Ireland Courts and Tribunals": "[Court of Judicature Rules](#)" e [County Court Rules \(codice di procedura\)](#).

L'articolo 10 disciplina la possibilità di chiedere al giudice la rettifica del certificato (se vi è divergenza rispetto alla decisione giudiziaria) oppure la sua revoca (se vi è divergenza con il regolamento).

Esistono procedure per trattare tali domande sia nella normativa del "Court of Judicature (Northern Ireland) 1980" che nelle "County Court Rules (Northern Ireland) 1981". Le presenti norme disciplinano rispettivamente i procedimenti della "Court of Judicature" e "county courts" nell'Irlanda del Nord.

Nel caso di azioni condotte a titolo della prima, tali domande possono essere presentate mediante citazione e affidavit conformemente alla procedura di cui all'ordinanza 32 e utilizzando il modulo (*) 28 nell'allegato A alle "Rules". Devono specificare qual è il provvedimento richiesto e i motivi della domanda.

Analogamente, nell'ambito della County court una domanda può essere presentata tramite istanza con allegato affidavit a sostegno dell'Order 14 e utilizzando i moduli (*) 1 e 2 di cui all'allegato A alle "Rules". Inoltre, l'istanza deve specificare qual è il provvedimento richiesto e i motivi della domanda.

Gli allegati I-V del regolamento sono i modelli dei certificati emessi dal giudice. I creditori utilizzano i pertinenti formulari degli organi giudiziari del Regno Unito per presentare le richieste e il certificato è rilasciato nella forma prevista dal regolamento. Una domanda ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, può essere presentata utilizzando il modulo standard di domanda del Regno Unito o il modulo figurante nell'allegato VI del regolamento.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

L'articolo 19, paragrafo 1, prevede che il debitore abbia diritto di chiedere un riesame della decisione giudiziaria nei casi in cui la domanda giudiziale non gli sia pervenuta o non abbia avuto la possibilità di contestare il credito per ragioni a lui non imputabili.

L'art. 13, Rule 8 del "Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980" stabilisce che il debitore possa presentare al giudice una domanda di annullamento o modifica della decisione giudiziaria. Benché non sia prescritto un modulo specifico, tale domanda viene solitamente presentata tramite citazione e affidavit, conformemente alla procedura stabilita nell'Order 32 e utilizzando il modulo 28 che figura all'allegato A dei citati regolamenti di procedura.

Analogamente, l'Order 12, Rule 12 dei regolamenti di procedura della County Court (Irlanda del Nord) del 1981 consente al debitore di presentare domanda presso la County court. Inoltre, non è prescritto un modulo specifico e la domanda può essere presentata tramite un'istanza accompagnata da affidavit, conformemente all'Order 14 e utilizzando i moduli generici 1 e 2 che figurano all'allegato 1 delle suddette "Rules".

In entrambi gli organi giurisdizionali il potere di annullare o modificare una decisione giudiziaria è puramente discrezionale e le norme non impongono condizioni al suo esercizio.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

I certificati inviati in Irlanda del Nord sono accettati in inglese.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

In Irlanda del Nord non si rilasciano atti pubblici, sebbene quelli degli altri Stati membri siano esecutivi in Irlanda del Nord. Non è pertanto necessario designare un'autorità per la certificazione.

Ultimo aggiornamento: 20/07/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.